

UNIONE DI COMUNI MONTANA VALLE ORBA
STATUTO

Indice generale

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	3
ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI.....	3
ART. 3 - FINALITA' E RUOLO	3
ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE	3
ART. 5 - SCIoglimento	3
ART. 6 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI.....	4
ART. 7 - RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI.....	4
ART. 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE	5
ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE.....	6
ART. 10 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI....	6
ART. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE - CRITERI DI RIPARTO	6
TITOLO II - GLI ORGANI	7
CAPO I - ORGANI.....	7
ART. 12 - ORGANI DELL'UNIONE.....	7
ART. 13 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	7
CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE	7
ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	7
ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.....	8
ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO	8
ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	8
ART. 18 - STATUS DEI CONSIGLIERI	8
CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE	9
ART. 19 - PRESIDENTE	9
ART. 20 – PRESIDENTE. CESSAZIONE E DURATA IN CARICA.....	9
ART. 21 - VICEPRESIDENTE	10
CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE	10
ART. 22 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	10
ART. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	10
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE	10
ART. 24 - PRINCIPI GENERALI	10
ART. 25 - PERSONALE	10
ART. 26 - SEGRETARIO DELL'UNIONE.....	11

ART. 27 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	11
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'	11
ART. 28 - AUTONOMIA FINANZIARIA	11
ART. 29 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO	11
ART. 30 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE	11
ART. 31 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	12
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	12
ART. 32 - PRINCIPI GENERALI	12
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	12
ART. 33 - ATTI REGOLAMENTARI.....	12
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	12
ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferite all'Unione	13

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. In attuazione dell'art 32 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), delle leggi 122/2010, 135/2012 e della LR 11/2012 e successive modifiche in materia di gestione associata degli Enti locali, è costituita l'Unione di Comuni denominata Unione montana Valle Orba, tra i Comuni di Cassinelle, Cremolino e Molare.
2. L'Unione di Comuni è un ente locale dotato di personalità di diritto pubblico ed è dotata di potestà statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
3. L'Unione dei Comuni ha sede legale nel Comune di Cassinelle.
4. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Unione montana Valle Orba".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un gonfalone la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 32, c.4 e 6, del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 della LR 11/2012, lo Statuto dell'Unione è approvato, in fase di prima istituzione, dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, le modalità di funzionamento degli organi e ne stabilisce i rapporti.
3. Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

ART. 3 - FINALITA' E RUOLO

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento associato di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione ha durata pari ad anni dieci. La durata si intende tacitamente rinnovata per dieci anni, salvo il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 5.

Commento:

- Art. 4, c 3, LR 11/2012: "L'unione ha durata determinata dallo Statuto per un periodo non inferiore a 10 anni".

ART. 5 - SCIOGLIMENTO

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.4, sono cause di scioglimento dell'Ente:
 - a) il decorso del termine di durata;
 - b) il venir meno, per effetto di recessi dei singoli Comuni, del numero minimo di enti previsti per la costituzione dell'Unione;
 - c) la deliberazione del Consiglio dell'Unione, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
 - d) la deliberazione di tutti i Comuni associati assunta da ciascun Consiglio comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;

e) altre cause previste dalla legge;

Il Consiglio dell'Unione, accertato il sussistere di una delle cause di cui alla lett. a), b) ed e) dichiara lo scioglimento che produce effetti ipso iure.

2. In tutti i casi di cui al comma 1, con la deliberazione che dichiara lo scioglimento, il Consiglio dell'Unione:

a) nomina il liquidatore individuandolo all'interno dell'albo dei Revisori contabili o agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

b) individua i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione concernenti la riallocazione delle funzioni delegate, la destinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Unione tali da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente e fissa un termine per la conclusione della liquidazione.

3. Con la messa in stato di liquidazione dell'Ente, l'incaricato della liquidazione subentra agli organi decaduti, con tutti i poteri e le facoltà preordinate a determinare la chiusura dei rapporti giuridici pendenti e la successione a titolo universale dei Comuni membri.

4. Gli obblighi e le responsabilità dell'incaricato della liquidazione sono regolate dalle norme civilistiche sul mandato.

5. L'incaricato della liquidazione che rinuncia al mandato, resta in carica fino all'accettazione da parte del nuovo liquidatore nominato dai Comuni componenti l'Unione.

6. L'incaricato della liquidazione procede alla redazione dell'inventario iniziale e finale di liquidazione, al realizzo dell'attivo, al pagamento dei debiti e alla ripartizione dell'eventuale residuo in proporzione alle spese sostenute dai singoli Comuni nel corso degli anni, provvedendo alla determinazione della successione a titolo universale dei Comuni membri, in conformità ai criteri predeterminati e alle direttive impartite dal Consiglio dell'Unione con la dichiarazione dello scioglimento.

7. Al termine dell'attività di liquidazione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali iscrivono le spese e le entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente.

8. Esauriti gli adempimenti di cui sopra, l'incaricato della liquidazione dichiara l'estinzione dell'Ente e ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

9. In ogni caso l'apertura della fase di liquidazione avrà inizio al termine dell'esercizio finanziario in modo da semplificare l'individuazione delle fasi e dei relativi termini oltre che per ragioni contabili.

ART. 6 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Il Consiglio comunale interessato a far parte dell'Unione Valle Orba, delibera l'adesione contestualmente all'approvazione dello Statuto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. L'adesione deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e può prevedere la remunerazione di una parte dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, tale remunerazione sarà determinata prendendo a riferimento la quota versata nell'ultimo esercizio finanziario da un Comune già membro con popolazione simile.

3. L'adesione ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 - RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI

1 Ogni Comune partecipante all'Unione, può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. La deliberazione di recesso è irrevocabile, deve essere assunta entro il 30 giugno, fatta salva l'ipotesi in cui la deliberazione consiliare di recesso venga adottata per adempiere a disposizioni legislative. La stessa deve essere comunicata all'Unione che ne prende atto e produce effetti dal 1° giorno del sesto mese successivo.

3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dello Statuto, dei Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova configurazione dell'ente.

5. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.

6. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:

a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;

- b) rimane obbligato per le quote di ammortamento a suo carico relative agli investimenti deliberati dall'Unione;
- c) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali o dei Comuni aderenti, tranne il diritto alla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie;
- d) garantisce la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale eventualmente conferito, a qualsiasi titolo, all'Unione.

7. Il personale comandato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente, rientra nei ruoli organici dello stesso.

8. Il recesso esercitato prima del termine di 10 anni espone all'obbligo di corrispondere una somma a titolo di penale nei confronti del Comune che se ne è avvalso, salvo che il recesso sia disposto di comune accordo tra gli enti aderenti.

9. La penale di natura pecuniaria è stabilita nella misura pari ad 5 euro per abitante, come risultanti al 31/12 dell'anno precedente la deliberazione di recesso.

10. Se il recesso di un Comune comporta la perdita dei requisiti previsti per accedere ai contributi regionali/statali di cui l'Unione beneficia, al Comune receduto è applicata la penale nella misura pari all'ultimo contributo regionale, frazionato fra i singoli Comuni aderenti all'Unione in ragione della loro consistenza demografica, sino ad un massimo di importo previamente determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

11. Le penali devono essere corrisposte entro l'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il recesso.

12. A seguito del recesso di uno o più Comuni il Consiglio dell'Unione determina, con apposito atto deliberativo, per ciascun servizio/funzione le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le penali da porre a carico del Comune recedente.

13. Eventuali controversie derivanti dal recesso saranno sottoposte all'esperimento di un tentativo di conciliazione davanti ad una commissione composta da tre membri:

- uno designato dalla Giunta dell'Unione Montana
- uno dal Comune recedente
- il terzo componente nominato di comune accordo dai primi due designati

Ove le parti in conflitto siano più di due, ciascuna indicherà il membro di propria designazione, i componenti così individuati indicheranno un ulteriore componente ove ciò sia necessario al raggiungimento di un numero dispari di componenti.

Ove la conciliazione avesse esito negativo, sarà facoltà delle parti adire l'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., individuate, nello specifico, nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Unione Montana esercita inoltre le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
3. L'Unione Montana, oltre alle funzioni di cui al comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 14/2019:
 - a) gestisce il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
 - b) organizza e amministra, in coordinamento con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
 - c) promuove e gestisce l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
 - d) promuove le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
4. L'Unione Montana concorre altresì:
 - a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
 - b) al mantenimento dei servizi essenziali;

- c) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
 - d) allo sviluppo dei servizi digitali;
 - e) alla promozione delle attività culturali.
5. Le funzioni di cui ai commi 3 e 4 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
 6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.
 7. Lo Statuto è aggiornato e integrato con l'indicazione delle funzioni eventualmente conferite dai Comuni aderenti, successivamente alla costituzione dell'Ente locale.
 8. Le modificazioni di natura sostanziale, incluso il conferimento di ulteriori attribuzioni, sono comunicate al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni individuate all'art.8 comma 1 ed inserite nell'allegato A è pari alla durata dell'Unione e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
2. L'attribuzione delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione da parte dei Comuni interessati della deliberazione di conferimento, contenente una relazione che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
3. La deliberazione dispone in ordine:
 - a) al contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) all'entità dei trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto dei criteri determinati dal presente Statuto di cui all'art.11, anche differenziati per tipologia di funzione e di servizi conferiti.
4. L'individuazione delle attribuzioni oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria e tendenzialmente onnicomprensiva delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei per tipologia e per contesto operativo, in modo da evitare che restino in capo ai Comuni compiti residuali.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona tale conferimento.
6. Fermo restando quanto disposto al primo comma, la revoca anticipata del conferimento delle funzioni conferite produce gli effetti di cui all'art. 7, commi 9 e 10, salvo che sia disposta di comune accordo tra gli enti aderenti.

ART. 10 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Per quanto concerne l'impiego delle risorse umane, le funzioni e servizi conferiti sono gestiti, nell'ordine:
 - a) con impiego di personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni;
 - b) con impiego di personale reclutato direttamente dall'Unione in base alla normativa vigente e nei limiti consentiti, quando si renda indispensabile per la gestione dei servizi/funzioni conferite.

ART. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE - CRITERI DI RIPARTO

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.
2. I trasferimenti annuali dei Comuni sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.
3. I trasferimenti dei Comuni sono versati alla tesoreria dell'Unione con la seguente modalità:
 - a) il 30% sulla base del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, entro il mese di gennaio;
 - b) una quota ulteriore pari al 30% della quota annua sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di maggio;
 - c) il saldo dei trasferimenti è determinato a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi effettuati solo da alcuni dei Comuni aderenti, per ciascun servizio o funzione trasferita è predisposto un apposito centro di costo nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolge esclusivamente i Comuni interessati dal conferimento.

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORGANI

ART. 12 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
2. Sono organi tecnici: il Segretario, il revisore dei Conti e le figure apicali responsabili secondo l'organizzazione adottata.
3. Gli organi di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
4. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi di governo dell'Ente si uniformano a principi di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i generi nelle Giunte, negli organi collegiali dell'Unione.

ART. 13 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi o dei loro componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.
3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di amministratore sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.
6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti indennità di carica, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma. Ad essi si applicano le disposizioni statali in materia di "status di amministratori", nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed ha competenza limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2 del D.lgs. 267/2000 prevede per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, tranne, ricorrendone i presupposti, alla Giunta nell'adozione delle variazioni di bilancio, che devono essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni associati.

ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio è composto da consiglieri eletti dai singoli consigli dei Comuni associati. Il Sindaco partecipa all'elezione.
2. Ciascun consiglio comunale esprime due rappresentanti della maggioranza, compreso il Sindaco o suo delegato e un rappresentante della minoranza. Nel caso di più liste di minoranza, queste propongono il nominativo di un solo consigliere in loro rappresentanza. Qualora non fosse presente la minoranza, i Consigli comunali esprimono comunque tre rappresentanti, uno dei quali è il Sindaco o suo delegato.
3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporaneamente differenziata, si provvede al rinnovo dei Consiglieri dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. Per consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
5. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli consigli comunali deve avvenire al primo consiglio successivo alla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del consiglio comunale.
6. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro il termine di cui sopra, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei Consiglieri eletti.
6. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del Comune sono sostituiti dal Commissario e il suo voto varrà per la totalità dei consiglieri fino a quel momento rappresentanti il comune commissariato.
7. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade per ciò stesso ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
8. Il consiglio comunale interessato deve provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione con le modalità indicate nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
9. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.
10. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente dell'Unione: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo del Comune e dell'Unione.

ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria nomina di un nuovo Presidente.
2. La prima seduta successiva alla costituzione dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 100 giorni dalla costituzione della stessa ed è presieduta dallo stesso ponendo all'ordine del giorno la verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori e la elezione del Presidente.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione che lo presiede e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un terzo dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi indicati dalle norme vigenti o dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento.
4. Il Consiglio delibera con l'intervento di due terzi dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, disciplina altre modalità di funzionamento del Consiglio, non normate dal presente Statuto.

ART. 18 - STATUS DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Ai Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Ad

essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di amministratori in carica dei rispettivi Comuni.

3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio.

4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio.

5. Considerata la natura dell'Unione, Ente di secondo grado a finalità gestionale, non si considera motivato impedimento la protesta politica espressa con l'assenza.

6. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità degli amministratori degli enti locali.

7. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

8. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

9. Le modalità di applicazione dei meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei Consiglieri, ivi compresa la risoluzione di eventuali contestazioni, sono definite dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.

10. Lo stesso Regolamento può prevedere ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria per gli ordini del giorno consiliari non aventi rilevanza per l'intero territorio dell'Unione.

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 19 - PRESIDENTE

1. È Presidente dell'Unione il Sindaco di uno dei Comuni che vi aderiscono.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l'Unione e presiede il Consiglio e la Giunta;

b) è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

e) provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

f) provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;

g) sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni;

h) nomina, sentita la Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 20 – PRESIDENTE. CESSAZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente dell'Unione rimane in carica fino alle elezioni amministrative di uno o più dei comuni aderenti e alla successiva nomina dei nuovi rappresentanti in seno all'Unione.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente decada o cessi dalla carica, il Consiglio procederà alla nuova elezione.

3. Il Presidente presenta al Consiglio, entro il termine di 60 giorni dalla sua elezione, un documento contenente il programma delle attività dell'Ente per la sua approvazione.

4. Il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:

a) per il venire meno del suo mandato di Sindaco;

b) per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili;

c) in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da

almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

ART. 21 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e viene individuato tra i componenti della Giunta.

CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 22 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. Il Presidente nomina la Giunta, per un totale di 3 componenti Presidente compreso, scegliendo tra i membri dell'esecutivo dei Comuni associati, che assumono la qualifica di Assessori, uno dei quali viene designato Vicepresidente.

2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore comunale determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, in particolare provvede:

- a) ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, per legge e per Statuto, del Presidente, del Segretario dell'Unione o, eventualmente, dei responsabili di uffici e servizi;
- b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni successivi;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio e a riferire annualmente allo stesso sulla propria attività;
- e) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- f) a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

2. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

ART. 24 - PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

ART. 25 - PERSONALE

1. L'Unione ha una dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.

2. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale.

3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Funzioni locali.

ART. 26 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione, scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione, oppure tra i funzionari anche di altri comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, con contestuale sostituzione.
3. Il Segretario:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;
 - b) sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività;
 - c) dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento;
 - d) può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture private nei quali è presente l'Unione.
4. In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino alla nomina, la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario del Comune sede dell'Unione.

ART. 27 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il Regolamento definisce:
 - a) l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione;
 - b) l'esercizio delle funzioni di direzione;
 - c) la disciplina dei compiti e delle responsabilità del Segretario.
3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel Regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 28 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con le modalità stabilite in sede di conferimento dei servizi.
3. L'Unione svolge le funzioni di cui all'art. 8, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

ART. 29 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 30 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed il rendiconto di gestione.
2. I Comuni sono tenuti a prevedere nella propria programmazione finanziaria tutti i costi di cui all'art.11 (modalità di ripartizione spese ed entrate) iscritti nel bilancio dell'Unione.
3. I Comuni trasferiscono a favore del bilancio dell'Unione, le somme dovute a copertura dei costi e secondo i criteri e le modalità indicate all'art.11 del presente Statuto e in conformità alle disposizioni contenute nel

Regolamento di contabilità dell'Unione. Quest'ultimo dovrà stabilire l'imputazione degli eventuali maggiori oneri finanziari che l'Unione abbia sopportato a causa del ritardato versamento a carico del solo o dei soli Comuni ritardatari.

4. L'Unione adotta i principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 31 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, come previsto dall'art. 234 del Dlgs 267/2000, l'organo di revisione economico-finanziario le cui funzioni, competenze, responsabilità, cause di incompatibilità sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 30.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 32 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione con proprio regolamento:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto stesso, fatti salvi il Regolamento di contabilità e gli indirizzi sul Regolamento uffici e servizi che devono essere approvati entro sei mesi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune più popoloso.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.

2. Copia del presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.

3. Lo Statuto e le successive modifiche sono inoltre pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Copia dello stesso e delle modifiche intervenute è inviato alla Regione Piemonte.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferite all'Unione

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale, i Comuni possono conferire all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

2. Previa adozione della deliberazione di cui all'art. 9, comma 2 dello Statuto, è attribuito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.:

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) servizi in materia statistica.

3. L'Unione Montana esercita, altresì, le funzioni di tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane individuate dalla L.R. 14 del 5 aprile 2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna".